



Città metropolitana di Venezia

REP. N.

CONCESSIONE

per l'affidamento della concessione del servizio di gestione Bar e piccola ristorazione, dell'installazione e gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande e dei servizi relativi alla gestione dell'auditorio presso il centro servizi della Città metropolitana di Venezia C.I.G.: 6837565921.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila____, il giorno del mese di, presso gli uffici della Città metropolitana di Venezia, in Mestre (VE), Via Forte Marghera, n. 191,

AVANTI A ME

dottor Stefano Nen, segretario generale della Città metropolitana di Venezia, autorizzato a rogare i contratti in cui detto Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, come modificato dall'art. 10, comma 2-quater della legge numero 114 dell'11 agosto 2014,

SONO COMPARSI

- da una parte:

il dott./ing. (dirigente), nato/a a (..) il 19.. e domiciliato/a per la carica presso la sede della Città metropolitana di Venezia il/la quale interviene nel presente Atto in nome e per conto di detta Città metropolitana, codice fiscale numero 80008840276, "Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante" 0000242008, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Concedente". Il dott./ing. (dirigente), competente a stipulare i contratti per conto della "Concedente", ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 28 dello

statuto della Città metropolitana di Venezia, dell'art. 21 del regolamento della Provincia di Venezia per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia di Venezia 201. numero .., protocollo numero,
interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione numero del protocollo numero.....;

- dall'altra parte:

il sig., nato a il,
residente in, Vian....., codice fiscale, il quale interviene nel presente Atto in qualità di legale rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, dell'impresa/società, con sede legale in (..), Via, cap....., codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di n., capitale sociale euro/00 (€) interamente versato, data di iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A., annotata con la qualifica di, nella sezione speciale in data La suddetta impresa/società nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Concessionario".

(se la parte è un procuratore) il sig., nato a (..),
il 19.., residente a(..), in Via, cap., il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto della impresa/società, con sede legale in(..), Via, cap., codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di n....., capitale sociale euro/00

(€) interamente versato, data di iscrizione ,
Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A. , in forza di procura
rilasciata dal legale rappresentante di , sig.
..... , con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. , rep. ,
del 20., registrata all' Ufficio di , in data al n.....
serie che, in originale/ in copia certificata conforme in data dallo
stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub “..” per formarne parte integrante e
sostanziale.

(in caso di RTI) il sig. interviene nel presente Atto in nome e per
conto di , società capogruppo del raggruppamento
temporaneo di imprese con:

- , con sede in (..) , Via n.... , cap. ,
capitale sociale interamente versato € , codice fiscale e numero
d'iscrizione del Registro delle Imprese di , data di iscrizione ..
..... , Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A. ;

- , con sede in (..) , Via n... , cap. ,
capitale sociale interamente versato € , codice fiscale e numero
d'iscrizione del Registro delle Imprese di , data di iscrizione ..
..... , Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A. ;

giusta atto di costituzione di associazione temporanea di imprese e conferimento di
mandato collettivo speciale con rappresentanza, stipulato con scrittura privata
autenticata dal Notaio dott. , rep. , del
..... , registrata all'Ufficio di , in data..... al numero serie .. che,
in originale/ in copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio,
è allegata al presente Atto sub “..” per formarne parte sostanziale ed integrante.

Il raggruppamento temporaneo di imprese, come sopra costituito, verrà chiamato, per brevità, nel contesto dell'Atto anche "Concessionario".

Detti componenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO

- che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

- che con determinazione del dirigente del Servizio
n. del, protocollo n., esecutiva ai sensi di legge è stata definitivamente aggiudicata la concessione del servizio di gestione Bar e piccola ristorazione, dell'installazione e gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande e dei servizi relativi alla gestione dell'auditorio presso il centro servizi della Città metropolitana di Venezia a

- che la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo al "Concessionario", come previsto dall'art. 32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e successive modificazioni e a seguito della comunicazione del Servizio Gestione procedure contrattuali del prot. numero del

- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento della concessione di cui trattasi, come previsto dall'art. 98 del D.Lgs. numero 50/2016;

- che sono state eseguite le comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. numero 50/2016, con le modalità indicate dal comma 6 del medesimo articolo, come risulta dalle note protocollo numeri _____ in data _____ e che è decorso, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. numero 50/2016, il termine dilatorio di trentacinque (35) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, intervenuta in data _____, ragione per cui è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto;
- che è stato acquisito il documento di verifica di autocertificazione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, in data _____ documento numero _____, dal quale risulta la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto;
- (ipotesi A) che il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, la "Concedente" recederà dal contratto;
- (ipotesi B) che il "Concessionario" risulta iscritto dal ...(*data iscrizione*)..... al ...(*data scadenza iscrizione*)..... nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di _____;
- (ipotesi C) che la "Concedente" ha acquisito attraverso il sistema SICEANT la "comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia";
- che il "Concessionario" dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione

della Corruzione della Città metropolitana di Venezia per il periodo 2016-2018 è consultabile alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione.html>, e che sussiste la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso le seguenti caselle di posta elettronica: anticorruzione@pec.cittametropolitana.ve.it e anticorruzione@cittametropolitana.ve.it.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(PREMESSE)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(OGGETTO DELLA CONCESSIONE)

1. La concessione ha per oggetto il servizio di gestione Bar e piccola ristorazione, l'installazione e la gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande e la gestione dell'auditorio presso il centro servizi della Città metropolitana di Venezia, sito a Mestre, in Via Forte Marghera 191.

2. La "Concedente", per l'assolvimento dell'attività di cui sopra, mette a disposizione un'area definita, indicata nella planimetria, allegata al presente contratto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 3

MODALITA' DI GESTIONE DEI LOCALI AFFIDATI IN CONCESSIONE

1. Il "Concessionario" si obbliga ad eseguire il contratto secondo i patti, le modalità e le condizioni indicate nel Capitolato Generale d'Appalto che si allega al presente

contratto sotto la lettera “B” e agli ulteriori patti, modalità e condizioni indicati nell’offerta tecnica presentata dal concessionario stesso in sede di gara.

La suddetta offerta tecnica è costituita da una relazione tecnica che viene allegata sotto la lettera “C”, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione.

2. Le Parti sottoscrivono, avanti a me, con firma digitale, in data odierna, per piena conoscenza ed integrale accettazione i documenti elencati al comma 1, anche non materialmente allegati al presente contratto di concessione. Tali documenti, ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto e restano depositati agli atti della “Concedente”.

3. La “Concedente” ed il “Concessionario” si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici ed, in particolare, il D.Lgs. numero 50/2016 e il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 per le parti ancora in vigore.

ARTICOLO 4

FUNZIONAMENTO ED ORARI

1. La gestione del bar deve essere effettuata nei locali affidati a favore di tutto il personale dipendente e degli ospiti della “Concedente” o di coloro che abbiano titolo ad accedervi.

2. La gestione del bar deve essere svolta tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì con il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 7.45 alle ore 17.30. Il bar comunque resterà aperto oltre l’orario di chiusura, nelle occasioni ove sia richiesta l’apertura dell’auditorio.

3. L’orario di apertura e di chiusura del bar dovrà comunque garantire una certa

flessibilità in particolare in occasione di incontri istituzionali convocati dalla Città metropolitana.

4. Il concessionario installerà nei tre edifici del Centro servizi i distributori automatici di alimenti e bevande come da proposta presentata in sede di offerta.

5. La gestione dell'auditorio deve essere effettuata, nei locali affidati, a favore della "Concedente" o dei soggetti che faranno esplicita richiesta. L'utilizzo dell'auditorio da parte dei soggetti richiedenti dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente del Servizio gestione del Patrimonio Edilizio.

Si precisa che l'auditorio, pur essendo locale rispondente alla normativa vigente in materia di sicurezza, non possiede il Certificato di Prevenzioni Incendi e l'autorizzazione per Pubblico Spettacolo.

6. L'organizzazione e la gestione del bar è totalmente a carico del "Concessionario" il quale deve provvedere in merito ai sensi della normativa vigente in materia.

La gestione del bar deve essere espletata nella più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche, e ciò sia in relazione alla qualità, alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione delle bevande, dei cibi e degli ingredienti tutti, sia in relazione alla pulizia dei locali, delle stoviglie e delle suppellettili e sia infine ai requisiti del personale.

ARTICOLO 5

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di presa in consegna dei locali deve avere inizio l'erogazione del servizio.

ARTICOLO 6

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il "Concessionario" è tenuto:

- al rispetto di tutte le vigenti disposizioni normative in materia di igiene e sicurezza nonché alle prescrizioni impartite dalla “Concedente”;
- ad attivarsi per l’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge, necessarie sia per il servizio di bar che per eventuali servizi aggiuntivi proposti, comunque compatibili con la struttura;
- a segnalare per iscritto alla “Concedente” la necessità di eventuale manutenzione straordinaria dei locali. In assenza, la “Concedente” non risponde dei danni derivanti da mancata manutenzione straordinaria. Il “Concessionario” non potrà richiedere alcun risarcimento per la mancata disponibilità del bene soggetto a manutenzione straordinaria;
- all’installazione di distributori di bevande ed alimenti nei luoghi concordati con la “Concedente”;
- all’uso esclusivo dei locali per l’attività interna, per cui è fatto divieto di qualsiasi loro utilizzazione per scopi non inerenti al contratto di concessione;
- a provvedere a proprio carico al pagamento di tutte le spese inerenti imposte, tasse, concessioni, ecc. relative alla gestione;
- a provvedere alla manutenzione ordinaria e alla perfetta pulizia dei locali indicati nella planimetria di cui all’allegato “A” per bar, auditorio e spazi di pertinenza e delle attrezzature, impiegando prodotti idonei nel rispetto delle norme di legge, ivi compresa la loro gestione e conservazione, nel rispetto di eventuali direttive impartite dalla “Concedente”;
- a far rispettare nei locali adibiti a bar e auditorio l’assoluto divieto di fumo, individuando il responsabile preposto come previsto dalla normativa, che dovrà essere indicato in appositi cartelli ben visibili;
- a provvedere a smaltire, in conformità alla vigente normativa, tutti i rifiuti prodotti;

- a provvedere che l'attività del bar o la gestione dell'auditorio non ostacoli la normale attività della "Concedente";
- a farsi carico di ogni onere che possa essere richiesto alla "Concedente" derivante da contravvenzioni o sanzioni per la gestione del Bar o dell'auditorio a titolo di inadempienze e responsabilità del gestore e all'immediato rimborso, salvo il diritto della "Concedente" di rivalersi sul deposito cauzionale;
- a farsi carico degli oneri per le aperture e le chiusure dell'auditorio al di fuori dall'orario e dei giorni di lavoro ovvero esclusi i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.45, tramite l'utilizzo di un codice riservato per la gestione dell'allarme antintrusione installato presso la zona bar e auditorio;
- dovrà garantire, oltre alla custodia e alla pulizia dell'auditorio, il service tecnico comprendente il funzionamento delle apparecchiature audio – video, delle luci e delle apparecchiature informatiche;
- a farsi carico degli oneri e le competenze relative alle attività in oggetto ed all'utilizzo dell'auditorio, indicate dal Documento di Valutazione dei Rischi del 20/10/2011 della Città metropolitana di Venezia, di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché alla gestione dell'emergenza per l'utilizzo dell'auditorio.

ARTICOLO 7

UTENZE

1. I consumi di energia elettrica, riscaldamento e di acqua potabile dei locali ad uso bar - ristorazione sono a carico del gestore come specificato:
 - energia elettrica saranno totalmente a carico del "Concessionario" che deve rilevarli mediante il contatore a defalco esistente, e rimborsarli semestralmente alla "Concedente" secondo le tariffe vigenti che devono essere richieste preventivamente al Servizio di Gestione del Patrimonio Edilizio. Il "Concessionario" deve comunicare

all'atto del pagamento dei consumi il dato rilevato relativamente ai Kwh semestrali consumati;

- acqua potabile sono totalmente a carico del "Concessionario" che deve pagare un forfait di € 150,00 annui suddivisi in due rate semestrali;

- riscaldamento dei locali affidati sono totalmente a carico del concessionario che deve rimborsarli in due rate semestrali sulla base di un importo forfettario pari ad euro millecento/00 (€ 1.100,00) annui;

- i costi e la gestione di smaltimento dei rifiuti prodotti (urbani, organici e da raccolta differenziata) sono a carico del concessionario con riguardo ai locali ad uso esclusivo ovvero bar e spazi annessi oltre all'auditorio ed agli spazi collettivi (area di pertinenza auditorio). Il concessionario si obbliga ad aprire a proprio nome, presso i competenti uffici del Comune di Venezia, la cartella esattoriale della tassa rifiuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei locali.

2. Si precisa che non sono previsti rimborsi per i consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento per gli altri ambienti, considerando che tali costi si intendono ricompresi nell'ambito dell'offerta economica presentata dal "Concessionario".

ARTICOLO 8

PERSONALE

1. Il personale assegnato per la gestione dei locali affidati deve essere in numero tale da garantire l'efficienza del servizio.

2. Il "Concessionario" è tenuto a rispettare il Contratto di Lavoro dello specifico settore, ivi compresi i riposi settimanali, senza nuocere alla continuità del servizio.

3. Il personale in servizio presso il Bar deve essere munito di divisa, con cartellino di riconoscimento, tenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale, disporre delle autorizzazioni sanitarie previste dalle leggi vigenti in materia. Il "Concessionario" deve inviare alla "Concedente" l'elenco nominativo aggiornato del personale impiegato ed indicare, in particolare, il nominativo di un Responsabile

operativo del servizio, sempre reperibile in loco.

4. La “Concedente” è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. Il “Concessionario” si impegna ad esibire, su richiesta della “Concedente”, tutta la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti.

ARTICOLO 9

DURATA

1. La durata della presente concessione è stabilita in 5 (cinque) anni, decorrente dal giorno di consegna dei luoghi e delle aree oggetto della concessione avvenuta in data ..
..... , come da verbale depositato agli atti, quindi con termine il
.....
2. E’ previsto un eventuale rinnovo per ulteriori due anni, a discrezione del “Concedente”.

ARTICOLO 10

CANONE ANNUO

1. Il “Concessionario” dei locali deve corrispondere annualmente, a partire dalla data della firma del contratto di concessione, il canone annuo di euro/00 (€), mediante versamento con le seguenti modalità:
 - il canone relativo al primo semestre deve essere pagato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del primo semestre che avrà inizio con la data di avvio del servizio di gestione dei locali ad uso bar;
 - i canoni relativi ai successivi semestri devono essere pagati entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza di ciascun semestre.

2. Se il pagamento non avviene entro i termini di cui sopra il “Concessionario” deve corrispondere gli interessi moratori per il mancato pagamento.

ARTICOLO 11

TARIFFE DEI PRODOTTI IN VENDITA

1. Il “Concessionario” deve provvedere ad affiggere in modo ben visibile il listino prezzi relativo ai prodotti in vendita.

ARTICOLO 12

AVVIAMENTO COMMERCIALE

1. Data la peculiare caratteristica della concessione, cioè aperto soltanto a coloro i quali possono accedere alla struttura avendone giusto motivo, il gestore riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale, impegnandosi quindi a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiarando che l'entità dei corrispettivi che incasserà con l'espletamento dell'attività è tale che, in ogni e qualsiasi ipotesi, egli si dichiara sin d'ora soddisfatto e tacitato in ogni eventuale diritto che egli possa eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza o della risoluzione, per qualsiasi ragione, del contratto di concessione.

ARTICOLO 13

ISPEZIONI E CONTROLLO

1. La “Concedente” si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il “Concessionario” possa nulla eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del “Concessionario” stesso di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato allegato al presente atto sotto la lettera “B” ed in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

2. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il “Concessionario” dagli

obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto di concessione.

3. I rilievi di ogni genere, le definizioni e le irregolarità contestate del servizio saranno comunicate dal dirigente responsabile della corretta esecuzione del contratto, o persona da lui delegata, al “Concessionario” con lettera raccomandata a/r o con PEC.

ARTICOLO 14

COMMISSIONE CONTROLLO QUALITA’

1. La “Concessionaria” si riserva la nomina di una commissione composta da n.3 dipendenti della Città metropolitana, nominati dal Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio, i quali, con cadenza bimensile, potranno verificare, previa verbalizzazione, la qualità e la quantità degli alimenti somministrati.

2. Gli accertamenti della commissione avverranno senza preavviso ed in tale occasione il “Concessionario” sarà obbligato a sottoporre la verifica degli alimenti da parte della commissione stessa.

3. A fine accertamento verrà redatto un verbale con la sottoscrizione della commissione e del “Concessionario”. Il verbale conterrà un giudizio in merito a quanto rilevato dalla commissione, con punteggio finale distinto in:

- Buono

- Sufficiente

- Insufficiente

Il ripetersi consecutivo per tre sopralluoghi di un giudizio negativo sarà causa di risoluzione contrattuale.

ARTICOLO 15

(TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. Il “Concessionario” assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.

2. A tal fine si impegna a comunicare alla “Concedente”, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

3. Il “Concessionario” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Concedente” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La “Concedente” ed il “Concessionario” si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell’inadempimento.

ARTICOLO 16

(INADEMPIENZE E PENALI)

1. Le Parti danno atto che, per quanto riguarda i casi di inadempimento o ritardo nell’adempimento e le conseguenti penali, si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del capitolato speciale d’appalto, già allegato al presente Atto sotto la lettera “B”.

ARTICOLO 17

(SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. La “Concedente” ed il “Concessionario” si danno reciprocamente atto che trova applicazione per la sospensione l’articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 oltre a quanto

previsto dal capitolato speciale d'appalto, già allegato al presente Atto sotto la lettera "B".

ARTICOLO 18

(REFERENTE DEL CONCESSIONARIO)

1. Il "Concessionario" dichiara che il signor è responsabile della disciplina e del buon ordine nella gestione della concessione ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio oggetto del presente contratto di concessione verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del signor, nato a il, che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti e il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato.

ARTICOLO 19

(DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. La "Concedente" individua quale direttore dell'esecuzione, diverso dal responsabile unico del procedimento, il dott./ing. cui competono in particolare i seguenti adempimenti:

- a) dare avvio, dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento, all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l'esecuzione del contratto;
- c) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del capitolato. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del referente del "Concessionario", viene compilata una check-list da cui saranno rilevate

le eventuali non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate al “Concessionario”, che dovrà dare tempestiva risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese. Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaurientemente la “Concedente” procederà all’applicazione delle penali, secondo la procedura prevista dall’articolo 16 del presente contratto;

d) rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente di cui all’articolo 18 a cui è consegnata una copia.

ARTICOLO 20

(MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA)

1. La “Concedente” e il “Concessionario” si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la modifica del contratto durante il periodo di efficacia le disposizioni di cui all’art. 175 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 21

(CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO, RISOLUZIONE PER

INADEMPIMENTO E SUBENTRO)

1. Le Parti danno atto che per la cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro trova applicazione l’articolo 18 del capitolato speciale d’appalto, già allegato al presente Atto sotto la lettera “B” e l’articolo 176 del D. Lgs. 50/2016.

2. Il “Concessionario” si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito dei rapporti con la “Concedente”, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei

dipendenti della Provincia di Venezia consultabile alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/codici-disciplinari-e-di-comportamento>. La “Concedente”, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto al “Concessionario” assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la “Concedente” procederà all’applicazione delle penali di cui all’articolo 16 del presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile e all’incameramento della cauzione definitiva. La “Concedente” può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2 del D. Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 22

(MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO

COMPETENTE)

1. La “Concedente” ed il “Concessionario” si danno reciprocamente atto che eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto di concessione sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell’arbitrato.
2. Le Parti approvano, specificatamente, che il Foro competente è quello di Venezia.

ARTICOLO 23

(CAUZIONE DEFINITIVA)

1. La “Concedente” e il “Concessionario” dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto di concessione, il “Concessionario” ha costituito, ai sensi dell’articolo 103, del D.Lgs. numero 50/2016, cauzione definitiva, a

mezzo fideiussione bancaria/assicurativa numero, in data ..
20., stipulata conS.p.A., Agenzia, per/00 euro (€
.....,00).

2. Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita come allegato alla nota trasmessa dal “Concessionario” in data .. 20., registrata al protocollo della “Concedente” il .. 20. al numero Detta polizza viene controfirmata, avanti a me, con firma digitale dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.

3. La “Concedente” ed il “Concessionario” si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta delper cento (...%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto il “Concessionario” è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, prevista dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. numero 50/2016, come risulta da..... e.....

4. La “Concedente” ed il “Concessionario” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall’articolo 103, comma 3, del D.Lgs. numero 50/2016.

5. La “Concedente” ed il “Concessionario” concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte del “Concessionario”, la “Concedente” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che il “Concessionario” è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la “Concedente” abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

6. La “Concedente” ed il “Concessionario” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

ARTICOLO 24

(POLIZZA ASSICURATIVA)

La “Concedente” prende atto che il “Concessionario” ha stipulato, a copertura dei rischi inerenti la concessione, polizza di responsabilità civile verso terzi n., in data con Assicurazioni, Agenzia di, per un massimale per sinistro di/.. euro (€.....,00) ed ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

2. Copia della suddetta polizza è stata acquisita come allegato alla nota trasmessa dal “Concessionario” in data 20., registrata al protocollo della Città metropolitana di Venezia il 20.. al numero Detta polizza viene controfirmata, avanti a me, con firma digitale dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata, ed è conservata agli atti della “Concedente”.

ARTICOLO 25

(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO)

1. Il “Concessionario” dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto di concessione non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come stabilito dall’articolo 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 26

(SUBAPPALTO)

1. Ai sensi dell’art. 13 del capitolato speciale d’appalto, già allegato al presente Atto sotto la lettera “B”, è fatto divieto al “Concessionario” di subappaltare, anche parzialmente, il servizio.

ARTICOLO 27

(OBBLIGHI DEL “CONCESSIONARIO” NEI CONFRONTI DEI PROPRI

LAVORATORI DIPENDENTI)

1. Il signordichiara che il “Concessionario” applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore ed agisce, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 28

(REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

1. La “Concedente” dà atto che il “Concessionario” è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL/INPS_..... richiesto in data, con scadenza validità il

ARTICOLO 29

(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)

1. Le Parti danno atto che il “Concessionario” ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, *ovvero* che il “Concessionario” risulta in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, come risulta dal certificato del, rilasciato dalla Provincia/Città metropolitana di

ARTICOLO 30

(DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, il “Concessionario” elegge domicilio nel comune di, all’indirizzo.....

ARTICOLO 31

**(SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI
DI CUI ALL'ART. 73, COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016)**

1. Il "Concessionario", ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 ha l'obbligo di rimborsare alla "Concedente" le spese sostenute per la pubblicazione di cui al medesimo comma.

2. Il "Concessionario" ha provveduto a depositare la somma di euro/ (€) presso il Tesoriere dell'ente: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c numero IBAN: IT69T0200802017000101755752 intestato alla Città metropolitana di Venezia.

ARTICOLO 32

(SPESE CONTRATTUALI)

1. Il "Concessionario" assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, comprese le spese di registrazione, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 131/1986.

2. Il "Concessionario" ha già provveduto a depositare la somma complessiva di/00 euro (€00 presso il Tesoriere: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c intestato alla Città metropolitana di Venezia, IBAN: IT69T0200802017000101755752.

ARTICOLO 33

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. La "Concedente" informa il "Concessionario" che titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, responsabile del suddetto trattamento è l'ing/dott., dirigente del Servizio, per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione l'ing/dott.

..... del Servizio e, per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Matteo Todesco, dirigente del Servizio Economico Finanziario.

2. La Città metropolitana di Venezia, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, informa il “Concessionario” che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla loro lettura.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile di cui ho dato lettura, mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti.

Essi lo hanno approvato e sottoscritto unitamente agli allegati sub in mia presenza mediante apposizione di firma digitale i cui certificati, rilasciati per da, numero seriale, e per _____ da _____, numero seriale _____, risultano a me Ufficiale Rogante validi e non revocati sulla base dell’apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore all’atto dell’apposizione della loro firma.

Dopo di che io Segretario della Città metropolitana di Venezia ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti.